



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Provincia di Livorno

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge 160/2019 comma 837)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 31.03.2021

INDICE

Articolo 1	4
Oggetto.....	4
Articolo 2	4
Disposizioni generali.....	4
Articolo 3	4
Presupposto del canone	4
Articolo 4	4
Soggetto passivo	4
Articolo 5	5
Rilascio dell'autorizzazione	5
Articolo 6	5
Criteri per la determinazione della tariffa	5
Articolo 7	5
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	5
Articolo 8	5
Determinazione delle tariffe annuali.....	5
Articolo 9	6
Determinazione delle tariffe giornaliere	6
Articolo 10	6
Determinazione del canone	6
Articolo 11	6
Mercati tradizionali e mercati periodici tematici	6
Articolo 12	7
Modalità e termini per il pagamento del canone	7
Articolo 13	8
Accertamenti - Recupero canone	8
Articolo 14	8
Sanzioni e indennità.....	8
Articolo 15	9
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	9
Articolo 16	9
Autotutela	9
Articolo 17	9
Riscossione coattiva	9
Articolo 18	10

Disposizioni finali.....	10
Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI.....	11
Allegato B - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE.....	13
Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.....	14

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Campo nell'Elba.
2. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni nonché la riscossione del canone sono di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, come definiti nel Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento Comunale del commercio su aree pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 6

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 7

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" al presente regolamento.

Articolo 8

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati (Allegato B):

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata
- b) la tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 43% rispetto alla 1°
- c) la tariffa per le strade di 3° categoria è ridotta in misura del 60% rispetto alla 1°.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 1,25, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale, entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. L'omesso aggiornamento annuale comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari (Allegato B):

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 43% rispetto alla 1°.
- c) la tariffa per le strade di 3° categoria è ridotta in misura del 60% rispetto alla 1°.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 1,25, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale. L'omesso aggiornamento annuale comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 10

Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

Articolo 11

Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico, così come l'attività di vendita ivi svolta, sono disciplinati dal vigente Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche.

Articolo 12

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice o normativa vigente.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi € 600,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;

3. Per le occupazioni temporanee periodiche o ricorrenti, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a € 600,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre;

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a € 600,00 annui è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate senza interessi di eguale importo aventi scadenza ciascun anno nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse. Qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo da corrispondersi la prima al momento del rilascio e la seconda entro il mese di novembre dello stesso anno.

5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate residue.

6. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate residue.

7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

8. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 14 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

9. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 13 **Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile del procedimento nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal funzionario responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio competente o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 14 **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

4. Il tardivo o parziale versamento del canone dovuto entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione del 10%; oltre il quindicesimo giorno si applica una sanzione del 30%.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Articolo 15

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Nei casi di occupazioni abusive, e cioè prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c.2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato nei termini di legge o di specifici regolamenti vigenti in materia e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

Articolo 16

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.

Articolo 17

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 18 **Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2021.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, per le occupazioni del suolo (compresi gli spazi soprastanti e sottostanti), le strade e gli spazi pubblici del Comune sono classificati nelle seguenti n.3 categorie:

1^ categoria

- lungomare Plinio Nomellini (da via Pisa a via Amalfi)
- lungomare Generale Fabio Mibelli
- piazza Cavour
- piazza Dante Alighieri
- piazza della Vittoria (Marina di Campo)
- piazza dei Granatieri di Sardegna
- piazzetta Libio Gentini
- piazza Giovanni da Verrazzano
- piazza della Fontana
- piazza San Gaetano
- piazza Teseo Tesei
- piazzetta Torino
- piazza Vittorio Emanuele II (Marina di Campo)
- salita degli Ulivi
- salita del Salandro
- traversa via Fattori
- traversa via Marconi
- via Antonio Pacinotti
- via Amalfi
- via Antoniotto Usodimare
- via Bellavista
- via Luigi Boccherini
- via Foresta
- via del Vapelo
- via delle Ginestre (primi 100 metri)
- via Gaetano Donizetti
- via Giovanni Fattori
- via delle Case Nuove
- via Renato Fucini
- largo Giuseppe Garibaldi
- via Genova
- via Giuseppe Giusti
- via Guglielmo Marconi
- via per Portoferraio (fino a via Amalfi)
- via Nicoloso da Recco
- via Nino Bixio
- via Pisa
- via Giacomo Puccini
- via Roma
- via Venezia
- via Giuseppe Verdi

- viale Giuseppe Pietri
- vicolo Alfredo Catalani
- via Tronca Giuseppe Mazzini

2^ categoria

Tutte le aree non incluse nella prima categoria e nella successiva terza categoria.

3^ categoria

- frazione di San Piero
- frazione di Sant'Ilario
- frazione di La Pila
- località di Filetto e Bonalaccia.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Allegato B - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

1. **TARIFFA STANDARD ANNUALE** per le occupazioni **PERMANENTI** di suolo e spazi pubblici destinati a **mercati realizzati anche in strutture attrezzate**

Le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
1° categoria	€ 30,00
2° categoria	€ 17,10
3° categoria	€ 12,00

2. **TARIFFA STANDARD GIORNALIERA** per le occupazioni **TEMPORANEE** e **PERIODICHE** di suolo e spazi pubblici destinati a **mercati realizzati anche in strutture attrezzate**

Le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNO PER METRO QUADRATO
1° categoria	€ 0,60
2° categoria	€ 0,342
3° categoria	€ 0,24

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE OCCUPAZIONE PERMANENTE	COEFFICIENTE OCCUPAZIONE TEMPORANEA
Tariffa area mercatale		